

Risoluzione in tema di trasferimento a posti ordinari e di conferimento di uffici direttivi
(Delibera del 9 dicembre 1998)

Il Consiglio Superiore della Magistratura

- letta la relazione richiesta all'Ufficio studi e documentazione sulle problematiche concernenti i tempi per la copertura dei posti ordinari ed apicali negli uffici giudiziari;
- rilevato che per l'attuazione di un trasferimento ordinario risulta necessario un tempo medio di circa sette mesi e mezzo, oltre ad una fase iniziale di durata non determinabile, ma solitamente non inferiore a sei mesi, mentre per il conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi la durata media della procedura è di circa tredici mesi e mezzo;
- considerato che l'eccessiva durata delle procedure di assegnazione e trasferimento a posti ordinari e di quelle per il conferimento degli uffici direttivi pregiudica gravemente l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici giudiziari, comportando il protrarsi nel tempo delle vacanze dei posti ordinari ed apicali;
- atteso che per porre rimedio ai predetti squilibri, il C.S.M. ha introdotto nelle proprie circolari la facoltà di procedere alla pubblicazione anticipata delle vacanze degli uffici direttivi conseguenti al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (delibera 19 settembre 1991 per gli uffici direttivi; Par. III capo 6, circolare n. 15098/30/11/1993 per i tramutamenti a posti ordinari), nonché quella di procedere, senza ulteriore pubblicazione, alla copertura delle vacanze conseguenti all'esecuzione dei trasferimenti deliberati nella medesima tornata (par. IV cap. I lett. a) circolare n. 15098/1993);
- ritenuta l'opportunità di estendere l'utilizzazione dei predetti strumenti, la cui applicazione è, di fatto, rimasta circoscritta ad un numero limitato di casi, benchè gli stessi possano contribuire a rendere più rapida la fase iniziale della procedura;
- considerato, poi, che tra le cause delle riscontrate disfunzioni erano stati individuati anche l'eccessivo numero delle domande di trasferimento che possono essere contemporaneamente attivate dagli interessati, nonché l'elevata frequenza con cui le stesse vengono revocate anche dopo il loro esame da parte della Commissione;
- rilevato altresì che una corretta programmazione nella gestione degli organici è fortemente ostacolata dall'art. 16 D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 503, il quale, nel riconoscere la facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo, non fissa alcun termine per la manifestazione della relativa volontà, rendendo imprevedibile la data di cessazione del rapporto di servizio;

- ritenuto, infine, che al protrarsi nel tempo delle scoperture negli organici degli uffici giudiziari contribuisce anche la non contestualità nell'esecuzione dei trasferimenti, dovuta alla mancanza di un adeguato coordinamento tra l'Organo di autogoverno della Magistratura ed il Ministro di Grazia e Giustizia, al quale l'art. 10 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 attribuisce il potere di anticipare o prorogare il termine per l'immissione nel possesso dell'ufficio;

- dato atto che con deliberazione del 18 novembre 1998 il Consiglio Superiore della Magistratura ha già ridotto la possibilità di ulteriori domande plurime di trasferimento;

d e l i b e r a

- di rappresentare alle Commissioni Terza e Quinta l'esigenza della massima celerità nella trattazione delle pratiche riguardanti i tramutamenti od i conferimenti degli uffici direttivi, nonché l'opportunità di estendere il ricorso alle procedure di pubblicazione anticipata delle vacanze previste dal par. III, § 6 e dal par. IV, § 1, lett. a) della circolare 30 novembre 1993, n. 15098, nonché dalla deliberazione 19 settembre 1991 e di riesaminare le disposizioni relative al termine entro il quale le domande possono essere revocate;

- di segnalare al Ministro di Grazia e Giustizia la necessità di proporre la modifica dell'art.16 D.L.vo n. 503/1992, nella parte in cui non fissa alcun termine per l'esercizio della facoltà di chiedere il trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età;

- di formulare l'auspicio di un opportuno coordinamento tra il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministro di Grazia e Giustizia, al fine di contemperare le esigenze di contestualità nell'esecuzione dei trasferimenti con l'esercizio dei poteri di cui all'art. 10 R.D. n. 12/1941 da parte del Ministro.